

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 maggio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2012, n. 8.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento) Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 febbraio 2012, n. 048/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2012, n. 056/Pres.

Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo 2012, n. 057/Pres.

Regolamento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dall'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2012, n. 084/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia Pag. 12

REGIONE VENETO

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 17 aprile 2012, n. 1.


Statuto del Veneto Pag. 16

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2012, n. 13.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2012, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014..... Pag. 38





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2012, n. 8.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 21 marzo 2012, n. 5)

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 sono apportate variazioni per € 63.253.653,71 in termini di competenza e di cassa.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 sono apportate variazioni per € 63.253.653,71 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

(Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011 - integrazione)

1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, già quantificato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) in € 372.345.698,93, è incrementato dell'importo di € 142.770.939,69 che viene utilizzato come segue:

a) per € 7.418.545,32 ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni per le reiscrizioni di somme relative alla cancellazione di residui dichiarati perenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

b) per € 135.352.394,37 per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti nelle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B.	9.103	Euro	-12.000.000,00
U.P.B.	9.108	Euro	147.352.394,37

Art. 4.

(Reiscrizione anticipata in bilancio delle economie di spesa su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni la somma di € 7.418.545,32, derivante dalla cancellazione di residui dichiarati perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, è reiscritta, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa alla seguente U.P.B.:

Area VIII

U.P.B.	8.209	7.418.545,32.
--------	-------	---------------

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 marzo 2012

BURLANDO

12R0279

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 febbraio 2012, n. 048/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 7 marzo 2012 n. 10)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 11, comma 1, della citata legge regionale 27/1999, così come modificato dall'articolo 3, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, il quale prevede che «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali (ASDI) i finanziamenti relativi agli interventi prioritari proposti dalle ASDI medesime e contenuti nei Programmi di sviluppo adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, secondo modalità da stabilirsi con regolamento di attuazione e in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;

Visto lo schema del «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale;

Considerato che l'emanazione del regolamento in questione soddisfa, tra l'altro, quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. FVG/196/2010/FRG del 2 luglio 2010, in merito alla necessaria pre-determinazione con legge o regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione degli incentivi, come riportato nella circolare n. 5 del 14 febbraio 2011 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione;

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)»;



Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2012, n. 251;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di 7 marzo 2012 sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (per lo sviluppo dei distretti industriali).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel perseguimento delle finalità di rafforzamento della competitività dei distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo adottati dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27/1999.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) spese di personale interno: rientrano in questa categoria i costi relativi al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o contratto di lavoro interinale;

b) spese di personale esterno e servizi di consulenza: rientrano in questa categoria i costi riconducibili a prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, a fronte delle quali siano presentate fatture o ricevute per il compenso pattuito;

c) spese per materiali e forniture: rientrano in questa categoria i costi relativi a beni che esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento dell'intervento finanziato;

d) spese per viaggi, pernottamenti e pasti: rientrano in questa categoria i costi dei viaggi per partecipazioni a riunioni, comitati, seminari, azioni informative, di pubblicizzazione dei progetti, manifestazioni fieristiche;

e) spese per la realizzazione di incontri, convegni e seminari: rientrano in questa categoria i costi sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di convegni o seminari. Detti costi riguardano a titolo esemplificativo intervento del relatore, traduzioni, affitto sala ed equipaggiamenti, interpretariato, inviti (realizzazione e spedizione) ed eventuali coffee break e buffet;

f) spese per pubblicità ed altre attività di divulgazione: rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i costi per spazi informativi sui mass media, conferenze stampa, pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari, pubblicazioni inerenti all'intervento, brochure contenenti informazioni generali sull'intervento, video presentazioni sulle attività svolte;

g) spese generali supplementari: rientrano in questa categoria i costi pagati a fornitori esterni, a titolo esemplificativo, per spese postali e telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo, cancelleria;

h) spese per l'acquisto di beni immobili: rientrano in questa categoria costi sostenuti per l'acquisto di beni immobili, secondo le finalità istituzionali del soggetto beneficiario;

i) variazioni sostanziali all'intervento prioritario: sono modifiche dell'intervento rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi indicati in sede di programma di sviluppo;

l) variazioni non sostanziali all'intervento prioritario: sono tutte le modifiche non comprese al punto precedente, oltre alla rideterminazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dell'intervento.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27/1999, beneficiari dei contributi sono le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), relativamente agli interventi proposti come prioritari dalle stesse e contenuti nei Programmi di sviluppo adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d) ed in conformità all'articolo 7 della medesima legge.

Art. 4.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammessi gli interventi proposti come prioritari dalle ASDI, contenuti nei Programmi di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 27/1999 e rispondenti alle seguenti finalità:

a) aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in interventi che perseguano il medesimo obiettivo;

c) creazione e sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;

d) miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

e) internazionalizzazione delle imprese e penetrazione in nuovi mercati.

2. Gli interventi prioritari di cui al comma 1 prevedono una quota di cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati non inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'intervento.



Art. 5.

Presentazione della domanda di contributo

1. I beneficiari presentano entro il 1° marzo di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, domanda di contributo redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.

2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda di cui al comma 1, fa fede la data apposta dall'ufficio competente a ricevere la domanda. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, è corredata dalla seguente documentazione:

a) programma di sviluppo avente durata triennale, completo di quanto previsto all'articolo 7 della legge regionale 27/1999, con l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari per i quali viene chiesta l'ammissione a contributo ai sensi del presente regolamento;

b) relazione descrittiva per ogni intervento ritenuto prioritario, contenente in particolare una dettagliata indicazione:

1) degli obiettivi dell'intervento;

2) del programma di attività, con la precisazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati;

3) dei risultati attesi;

4) dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento con la precisazione della quota percentuale di cofinanziamento da parte dei soggetti pubblici e/o privati;

c) dichiarazione attestante che gli interventi oggetto della domanda di contributo producono benefici economico-sociali diffusi che rafforzano il sistema distrettuale, offrendo un efficiente servizio di pubblica utilità e costituendo un efficace strumento di promozione del sistema socio-economico del territorio;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in considerazione del contributo oggetto di domanda, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione;

4. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione dei contributi a favore dei beneficiari e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 6.

Istruttoria

1. Le domande di contributo pervenute entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento, complete della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 5, sono valutate sulla base di una preventiva verifica della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per le tipologie di intervento proposte.

2. Ove la documentazione allegata alla domanda necessiti di integrazioni, il responsabile dell'istruttoria dà comunicazione all'ASDI a mezzo raccomandata A.R. assegnando un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa per provvedere alle integrazioni della documentazione richiesta, pena l'inammissibilità degli interventi medesimi.

3. I programmi di sviluppo presentati dalle ASDI sono approvati con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 27/1999.

4. Con provvedimento dell'Amministrazione regionale è autorizzato il finanziamento degli interventi prioritari ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, nella misura del cento per cento, al netto della quota di cofinanziamento di cui all'articolo 4, comma 2 e tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale.

5. Qualora le risorse disponibili a bilancio regionale non consentano di finanziare integralmente le iniziative ammesse a contributo, le risorse medesime sono ripartite secondo una percentuale di contribuzione uguale per le ASDI richiedenti il contributo.

6. L'Amministrazione regionale comunica alle ASDI l'importo dei contributi regionali relativo agli interventi prioritari ammessi, nonché le eventuali esclusioni per gli interventi proposti come prioritari e non rispondenti alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento.

Art. 7.

Modalità di concessione dei contributi

1. Per ogni intervento prioritario proposto dall'ASDI il contributo è concesso una sola volta, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato ed, in particolare, con le condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi sono concessi al netto della quota di cofinanziamento di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

3. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

4. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, ed aventi ad oggetto le stesse spese.

5. L'Amministrazione regionale comunica alle ASDI la concessione del contributo, il termine e le modalità per la rendicontazione al momento del perfezionamento del relativo provvedimento.

Art. 8.

Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 7/2000.

2. L'erogazione in via anticipata avviene previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

La fideiussione bancaria o assicurativa deve avere una validità commisurata a tutta la durata dell'intervento e ad ulteriori sei mesi, anche nel caso di eventuale richiesta di proroga dei termini.

3. L'erogazione in via anticipata è altresì subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante l'avvenuto avvio dell'intervento oggetto del contributo, nonché di dichiarazione «de minimis».

Art. 9.

Modalità di rendicontazione della spesa

1. A conclusione degli interventi ed entro il termine prescritto dal decreto di concessione, le ASDI presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, idonea documentazione giustificativa di spesa, ai sensi degli articoli 41 o 41-bis della legge regionale 7/2000 ed in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 10 per le singole tipologie di spesa sostenute.



2. È fatta salva l'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, accordata previa espressa e motivata richiesta presentata dalle ASDI prima della scadenza del termine medesimo.

3. La documentazione giustificativa di spesa di cui al comma 1 è corredata da:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;
- b) apposito elenco analitico contenente il dettaglio riepilogativo di tutti i costi sostenuti;
- c) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà comprovanti i costi del personale e le spese generali;
- d) dichiarazione «de minimis».

4. La documentazione di cui al comma 3 è redatta secondo appositi moduli approvati dal Direttore centrale competente, pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'intervento, supportate da idonea documentazione, debitamente quietanzate e sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda fino al termine di rendicontazione indicato nel decreto di concessione, fatta salva eventuale proroga, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) spese di personale interno riassunte in una tabella di calcolo del costo medio orario su base annua. Il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore/giornate lavorate, attraverso un time sheet con evidenza mensile correlato al crono programma dell'intervento finanziato ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un'immediata quantificazione del tempo dedicato all'attività indicata in progetto;

b) spese di personale esterno e servizi di consulenza. Il beneficiario definisce puntualmente il rapporto tra personale impiegato ed attività svolta nell'ambito dell'intervento producendo:

1) documentazione attestante il conferimento di incarico al collaboratore esterno o consulente oppure contratto controfirmato per accettazione nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione/attività prevista, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile all'intervento;

2) fattura o ricevuta o parcella;

3) documenti attestanti il versamento degli oneri sociali e fiscali o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

c) spese per materiali e forniture. Il beneficiario presenta la documentazione giustificativa dei costi sostenuti contenente una descrizione dettagliata dei singoli beni;

d) spese per viaggi, pernottamenti e pasti. Il beneficiario documenta le spese sostenute e quietanzate producendo biglietti di viaggio, fatture o ricevute intestate di alberghi o ristoranti, ed esibendo una specifica sulla missione, predisposta secondo uno schema approvato dal Direttore centrale competente, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it, da cui risultino il/i nome/i dei partecipanti (deve trattarsi di personale effettivamente impiegato nel progetto), il motivo della missione, il luogo, la durata, il dettaglio dei costi imputati distinti in viaggi, pernottamenti e pasti;

e) spese per la realizzazione di incontri, convegni e seminari. Il beneficiario indica per ogni evento lo scopo, il gruppo di persone partecipanti, la localizzazione, la durata, il numero di partecipanti e presenta la documentazione concernente fatture o ricevute, copia degli inviti, copia del materiale distribuito ai partecipanti;

f) spese per pubblicità ed altre attività di divulgazione dell'intervento;

g) spese per affitto di beni immobili per i costi rapportati al periodo di effettivo utilizzo del bene e al numero di metri quadri realmente utilizzati per l'attività prevista nell'intervento, desumibili dal contratto di locazione. Il beneficiario allega al rendiconto detto contratto e per quantificare i relativi costi applica la seguente formula: $\text{canone annuo (o altra unità temporale)} \times \text{numero gg. di utilizzo per il progetto} / \text{Tot. gg. anno (o altra unità temporale)}$. Qualora l'immobile in locazione non sia interamente utilizzato ai fini dell'intervento finanziato, l'importo ottenuto dall'applicazione della precedente formula deve essere rapportato al numero di metri quadri effettivamente utilizzati con riferimento all'attività finanziata secondo la seguente formula: $\text{canone o quota del canone imputabile al progetto} \times \text{numero metri quadri di utilizzo per il progetto} / \text{Totale metri quadri complessivi}$;

h) spese per noleggio di strumentazione ed attrezzature. Il beneficiario, nel caso di uso comune a più attività, quantifica detto costo sulla base delle ore/giornate di utilizzo effettivo;

i) spese generali supplementari riconosciute nella misura del 10 per cento. Il beneficiario presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ammontare delle spese rientranti in detta categoria e sostenute nel periodo di realizzazione dell'intervento, redatta secondo apposito modulo approvato dal Direttore centrale competente, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it;

l) spese per l'acquisto di strumentazione e di attrezzature documentate dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanzata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di tenuta;

m) spese per l'acquisto di beni immobili documentate attraverso il relativo rogito notarile di acquisto;

n) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

o) spese connesse all'ottenimento di certificazioni ambientali.

Art. 11.

Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili:

a) le spese fatturate da soggetti legati al beneficiario da rapporti giuridici di tipo societario (soci e amministratori), di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della LR 7/2000, ad eccezione delle spese sostenute a titolo di cofinanziamento;

b) le spese per l'ottenimento di garanzie fideiussorie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;

c) interessi debitori, aggi, spese per perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

d) le spese accessorie quali marche da bollo e altre imposte e tasse.

2. Non è ammissibile a contributo la spesa sostenuta per l'IVA, ad eccezione del caso che essa non sia recuperabile e pertanto sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Ai fini dell'ammissibilità dell'IVA l'ASDI presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante che certifica il regime IVA cui è sottoposta l'Agenzia stessa.

Art. 12.

Cofinanziamento

1. La quota di cofinanziamento di cui all'articolo 4, comma 2 è rappresentata da spese sostenute da altri soggetti partecipanti alla realizzazione dell'intervento e rientranti tra le tipologie elencate all'articolo 10.



2. La quota di cofinanziamento può essere altresì rappresentata da conferimenti in natura documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il relativo ammontare.

3. L'ASDI beneficiaria del contributo rendiconta il costo totale dell'intervento comprensivo della quota di cofinanziamento secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

4. Qualora la quota di cofinanziamento rendicontata risulti inferiore alla misura percentuale prevista nella domanda di contributo, l'Amministrazione regionale procede alla rideterminazione del contributo concesso una volta comunque verificato il raggiungimento dell'interesse pubblico.

Art. 13.

Variazioni degli interventi prioritari

1. Le variazioni sostanziali e non sostanziali agli interventi proposti come prioritari sono comunicate preventivamente e tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, tramite istanza motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ASDI, con allegata relazione descrittiva relativa all'intervento così come variato, pena la loro inammissibilità.

2. Le variazioni sostanziali agli interventi prioritari sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione della loro conformità alle finalità della legge regionale 27/1999 ed al presente regolamento, nonché della permanenza dell'interesse pubblico regionale alla loro contribuzione.

3. L'Amministrazione regionale autorizza le variazioni non sostanziali agli interventi prioritari qualora rispettino le aspettative e le finalità originarie degli interventi preventivati.

Art. 14.

Vincolo di destinazione

1. I beni mobili oggetto del contributo non possono essere ceduti a qualsiasi titolo né essere utilizzati al di fuori del territorio regionale per due anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

2. Per gli interventi che comportano l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione del risultato conseguito per tre anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

3. L'ASDI beneficiaria mantiene la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per cinque anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

4. Il beneficiario trasmette alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro il 1° marzo di ciascun anno, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti rispettivamente il mantenimento del vincolo di cui al comma 1 fino alla decorrenza del secondo anno, del vincolo di cui al comma 2 fino alla decorrenza del terzo anno e del vincolo di cui al comma 3 fino alla decorrenza del quinto anno.

5. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato qualora non vengano osservati i vincoli di destinazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ovvero qualora non vengano trasmesse le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del sollecito dell'invio delle medesime.

Art. 15.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo esegue l'intervento conformemente a quanto indicato nella relazione descrittiva di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) allegata alla domanda di contributo, come eventualmente integrata in sede di istruttoria.

2. Le ASDI beneficiarie presentano semestralmente una relazione illustrativa sullo stato di attuazione degli interventi prioritari oggetto di concessione di contributo regionale.

3. I beneficiari rispettano gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal presente regolamento.

Art. 16.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione regionale.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza del diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure nel caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 14 e 15, commi 1 e 3 del presente regolamento.

3. Il provvedimento di concessione è revocato altresì qualora sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza delle condizioni cui all'articolo 13.

4. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 17.

Ispezioni e controlli

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle informazioni prodotte dall'ASDI nel corso del procedimento contributivo.

2. Il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle ASDI è effettuato su almeno il 5% delle rendicontazioni esaminate nel corso di un anno solare in relazione alla legge regionale 27/1999, secondo le direttive generali impartite dal Direttore competente.

Art. 18.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000 ed alla legge 241/1990.

Art. 19.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



Art. 20.

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è fissato al 30 aprile.

2. Per le domande di contributo presentate dalle ASDI e riferite agli interventi prioritari di cui ai Programmi di sviluppo già approvati con deliberazione di Giunta regionale, non ancora ammesse a finanziamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni ivi previste, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le ASDI comunicano le modificazioni o integrazioni delle domande di cui al comma 2 trasmettendo la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettere b), c) e d).

4. In mancanza della comunicazione di cui al comma 3, le domande si intendono archiviate.

5. Il presente regolamento non trova applicazione ai procedimenti in relazione ai quali è già intervenuto il provvedimento di concessione del contributo alla data della sua entrata in vigore.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

12R0270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2012, n. 056/Pres.

Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 marzo 2012, n. 12*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, concernente "Disposizioni in materia di agricoltura" ed, in particolare, l'articolo 1 recante "Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

Visto in particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 154/2004, con il quale si dispone che "Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria";

Visto l'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)" ai sensi del quale "la Regione istituisce le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, disciplinandone con apposito regolamento la composizione e le modalità di funzionamento, previa deliberazione della Giunta regionale";

Visto il proprio decreto 7 aprile 2005, n. 087/Pres., recante il "Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)" che, all'articolo 2, commi 56 e seguenti, ha provveduto a introdurre norme regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e, in particolare, degli articoli 9 e 11, con cui sono state trasferite dallo Stato alla Regione funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura;

Ritenuto opportuno, stante anche le nuove competenze, semplificare la composizione ed il funzionamento delle Commissioni in quanto taluni dei componenti non risultano funzionali alle tematiche trattate nelle commissioni e attuare, conseguentemente, anche un contenimento della spesa, con ciò dando attuazione ai principi di semplificazione, efficienza ed economicità dell'Amministrazione pubblica;

Ritenuto, per esigenze di semplificazione, di abrogare il "Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1" approvato con proprio decreto 7 aprile 2005, n. 087/Pres;

Visto il testo del "Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)" predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali, allegato al presente decreto;

Vista la disciplina regionale vigente in materia di determinazione dei gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, ai componenti degli organi collegiali e, in particolare l'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), l'articolo 8, comma 53 della legge regionale 1/2007 e, da ultimo, l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 ai sensi del quale, con effetto dal 1° gennaio 2011, i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, ai componenti degli organi collegiali sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;


Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2012, n. 211;

Decreta:

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è emanato il "Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)" nel testo allegato al presente decreto quale parte integrale e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 marzo 2012

TONDO

(*Omissis*).

12R0271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo 2012, n. 057/Pres.

Regolamento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dall'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 7, che autorizza il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin ad organizzare corsi pluriennali di restauro;

Vista la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c), che assegna all'istituto tra l'altro il compito di curare la programmazione e la gestione di attività didattiche e formative in materia di conservazione e restauro dei beni culturali anche mediante l'organizzazione di laboratori altamente specializzati per la formazione e l'aggiornamento di figure professionali operanti nel settore, e che a tal fine presso l'Istituto opera la scuola regionale per il restauro per l'organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell'osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell'insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento;

Visto inoltre l'art. 9, comma 3, della sopra citata legge regionale n. 10/2008, che nelle more della nomina degli organi di gestione dell'Istituto prevede che le funzioni ad essi attribuite sono esercitate dall'amministrazione regionale;

Dato atto che, attualmente, le disposizioni surrichiamate trovano attuazione con il proprio decreto 6 ottobre 2006, n. 0300/Pres. (Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni);

Ravvisata la necessità di adeguare l'assetto dei corsi a quanto previsto dalla recente normativa nazionale che a partire dal 2009 ha innovato la materia dell'insegnamento del restauro, ed in particolare al decreto n. 87 del 26 maggio 2009 emanato dal Ministero per i beni e le attività Culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio) il cui art. 2, comma 7, prevede l'obbligo per le istituzioni formative di dotarsi di uno specifico regolamento didattico con cui regolare lo svolgimento dei corsi i quali devono attenersi alle disposizioni previste dagli articoli 1 (Insegnamento del restauro), 3 (Caratteristiche del corpo docente), 4 (Requisiti per l'ac-

creditamento), 5 (Attività di accreditamento e di vigilanza) e 6 (Esame finale e diploma);

Vista la generalità n. 276 del 17 febbraio 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato la richiesta da inoltrare al Ministero per i beni e le attività culturali per ottenere l'accreditamento, ai sensi dell'art. 4 del sopraccitato decreto interministeriale n. 87/2009, del VI ciclo di studi quinquennale (2006-2011) per Restauratore di beni culturali con specializzazione in beni librari, documentari e opere d'arte su carta organizzato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, i cui cinque anni formativi si sono regolarmente svolti presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano;

Vista la richiesta di accreditamento del corso presentata al Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 5637 di data 3 marzo 2011 dal direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;

Dato atto che con decreto interministeriale emanato in data 7 febbraio 2011 di concerto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata istituita, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto interministeriale n. 87/2009, la Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro;

Visto il parere espresso con nota prot. 4949 di data 25 luglio 2011 dalla suddetta Commissione tecnica, la quale ha invitato la Regione a presentare una nuova domanda di accreditamento per un corso quinquennale a ciclo unico per Restauratore di beni culturali con specializzazione in beni librari, documentari e opere d'arte su carta che rechi la denominazione prevista dal citato decreto n. 87/2009: Materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamene, materiale fotografico, cinematografico e digitale e a sottoporre alla commissione, tra l'altro, un nuovo regolamento in cui siano enunciati i criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti dagli allievi in precedenti annualità;

Vista la generalità n. 1627 del 2 settembre 2011 con la quale la Giunta regionale autorizza la riformulazione della domanda di accreditamento per un nuovo corso quinquennale, analogo per struttura e contenuti al corso 2006-2011 con l'aggiunta di alcuni insegnamenti relativi alla conservazione e al restauro del materiale fotografico, cinematografico e digitale e a presentare la bozza di un nuovo regolamento dei corsi di conservazione e restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota prot. 18989/CULT/6BC del 29 settembre 2011 con cui l'Amministrazione regionale ha riformulato l'istanza di accreditamento alla suddetta Commissione tecnica al fine di ottenere l'accreditamento di un nuovo corso rispetto al quale, sulla base di disposizioni stabilite da un nuovo regolamento, regolare tra l'altro il meccanismo di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dagli studenti nell'ambito del quinquennio 2006-2011, al fine di rendere possibile il conferimento, in esito al superamento dell'esame finale, avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, un diploma equiparato alla laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02, di cui al decreto interministeriale del 2 marzo 2011 emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;


Visto il parere positivo di accreditamento formulato dalla suddetta Commissione tecnica nella seduta del 17 ottobre 2011, prot. 21065 del 7 novembre 2011 sulla base dei documenti prodotti, tra cui la bozza del «Regolamento dei corsi di conservazione e restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali con sede a Villa Manin di Passariano»;

Visto lo schema di «Regolamento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dall'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2012 n. 187;



Visto il decreto del direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie n. 631 del 6 marzo 2012 con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2012 n. 187;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dall'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia)» nel testo allegato alla presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dall'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dall'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali con sede a Villa Manin di Passariano (Udine), di seguito chiamato Centro.

Art. 2.
Assetto e organizzazione dei corsi di restauro

1. L'amministrazione regionale organizza corsi quinquennali a ciclo unico per la formazione di restauratori di beni culturali articolati in non meno di 300 crediti formativi corrispondenti ai crediti dell'ordinamento universitario. Al termine dei corsi, qualora essi abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nei modi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 maggio 2009, n. 87 (Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio), previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, viene rilasciato un diploma equiparato alla laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 2 marzo 2011 (Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02).

2. Il direttore dei corsi è nominato dal dirigente posto a capo della Direzione centrale dell'amministrazione regionale competente in cultura. In sede di prima applicazione, per l'anno 2012 le funzioni del Direttore dei corsi sono svolte dal direttore dei corsi nominato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 300 (Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni).

3. Il direttore dei corsi sovrintende e coordina l'organizzazione generale e lo svolgimento delle attività didattiche e dei connessi compiti di segreteria, anche con riferimento alle procedure di ammissione degli studenti, alle sedi delle lezioni e al calendario dei corsi, nomina la Commissione didattica di cui all'art. 6, adotta le necessarie disposizioni regolamentari interne e applica gli eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi degli studenti.

4. Il direttore dei corsi, nella programmazione e organizzazione dei corsi stessi, si avvale di una Commissione didattica da egli presieduta, composta da un massimo di sei persone, scelte tra i docenti dei corsi.

Art. 3.
Obiettivi formativi

1. I corsi hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze previste dall'allegato C del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 87/2009:

a) le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;

b) una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;

c) un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;

d) la capacità di valutare criticamente i dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;

e) la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;

f) la capacità di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico;

g) la competenza anche informatica utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;

h) la capacità di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;

i) la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;


l) la consapevolezza degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;

m) la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre all'italiano.

Art. 4.
Composizione del corpo docente

1. La composizione del corpo docente è determinata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 87/2009.

2. L'amministrazione regionale, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura libertà di insegnamento ai docenti fatte salve le esigenze di coordinamento e programmazione.



Art. 5.

Accesso ai corsi quinquennali

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'allegato A del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 87/2009, l'accesso ai corsi avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche.

2. Per l'ammissione alla selezione preliminare è richiesto:

a) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero;

b) idoneità fisica alle attività che il percorso di studio comporta.

3. Il percorso formativo professionalizzante, il numero massimo di studenti da ammettere, i termini e le modalità di presentazione delle domande, il contenuto specifico delle prove di accesso e le modalità di formazione della graduatoria sono stabiliti mediante bando.

Art. 6.

Commissione didattica e commissione giudicatrice

1. La commissione didattica formula proposte ed esprime pareri in merito alla promozione degli studenti agli anni di corso successivi, all'organizzazione di stages formativi in Italia e all'estero, al conferimento di borse di studio, all'assegnazione delle tesi di diploma e ai provvedimenti in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.

2. La Commissione didattica esercita inoltre le funzioni di Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi quinquennali.

3. La Commissione giudicatrice definisce i contenuti delle prove di ammissione, ne segue lo svolgimento valutandone i risultati e ammette alla frequenza dei corsi i concorrenti risultati idonei.

4. La Commissione giudicatrice è affiancata da un dipendente dell'amministrazione regionale in funzione di segretario verbalizzante e può inoltre avvalersi del contributo di membri esterni in possesso di specifiche professionalità.

Art. 7.

Attività didattica

1. L'attività didattica inizia di norma a ottobre e si conclude a settembre: gli orari vengono definiti dal direttore dei corsi.

2. Sono previste lezioni teoriche, esercitazioni nei laboratori scientifici, applicazioni pratiche nei laboratori di restauro e stages formativi.

3. L'attività viene svolta prevalentemente presso i laboratori e le strutture didattiche di Villa Manin di Passariano (Udine), ovvero presso istituzioni esterne di adeguato livello qualitativo con le quali possono essere stabilite apposite intese e convenzioni.

4. I manufatti oggetto di insegnamento e di intervento diretto di conservazione e restauro in laboratorio sono, per almeno l'80%, qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per il trattamento dei quali viene richiesta, caso per caso, l'autorizzazione dell'organo di competenza territoriale preposto alla tutela con specifico riferimento alla compatibilità dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attività formativa.

5. Nell'attività didattica di laboratorio di restauro il numero degli studenti per docente non può essere superiore a cinque.

6. La frequenza è obbligatoria e le assenze non possono superare il 15% delle ore previste.

Art. 8.

Esami

1. L'esito degli esami è espresso in trentesimi, con possibilità di lode.

2. In caso di insufficienza, ovvero di voto inferiore a 18, lo studente può ripetere l'esame in una data successiva; l'ulteriore insufficienza determina l'esclusione dal corso quinquennale.

3. L'ammissione alla frequenza per l'anno successivo è deliberata dal direttore dei corsi, sentita la Commissione didattica, previa valutazione dei risultati ottenuti dallo studente nelle attività previste dal piano di studi verificando inoltre che egli non abbia superato la quota di assenze stabilita dall'art. 7, comma 6.

Art. 9.

Riconoscimento della carriera progressa

1. Lo studente ha facoltà di presentare istanza per il riconoscimento della carriera progressa già maturata nell'istruzione terziaria, fino a concorrenza del numero di crediti previsto dal piano di studi, indicando il possesso dei crediti formativi di cui si chiede il riconoscimento nonché l'eventuale valutazione conseguita al termine della prova.

2. Conformemente ai criteri di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 2 marzo 2011, viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, che devono in ogni caso risultare pari o superiori a quelli previsti dal piano di studio per il corrispondente insegnamento.

3. L'esame delle istanze spetta al direttore dei corsi che, sentito il parere della Commissione didattica, valuta l'accoglimento delle domande sulla base dei seguenti criteri:

a) nel caso di insegnamenti con identica denominazione e stesso settore scientifico disciplinare, vengono riconosciuti direttamente i crediti formativi acquisiti nel corso di provenienza;

b) nel caso di insegnamenti con diversa denominazione o altro settore scientifico disciplinare, possono essere riconosciuti i crediti formativi acquisiti nel corso di provenienza previa verifica dell'affinità sostanziale dei contenuti, anche mediante il riconoscimento contestuale di due o più crediti distinti, a valere sul medesimo insegnamento del piano di studio;

c) il riconoscimento di attività formative non corrispondenti ad insegnamenti avviene valutando caso per caso l'affinità sostanziale dei contenuti, la coerenza con gli obiettivi del corso e la congruità dei contenuti delle attività svolte, entro e non oltre il numero dei crediti formativi previsti dal piano di studio per le attività formative a scelta;

d) il riconoscimento di attività formative autonomamente scelti dallo studente nell'ambito delle culture di contesto e della formazione interdisciplinare avviene valutando caso per caso la coerenza con gli obiettivi del corso e la congruità dei contenuti, entro e non oltre il numero dei crediti formativi previsti dal piano di studio per le attività formative in ambiti affini o integrativi.

4. Il direttore dei corsi procede d'ufficio all'eventuale trasformazione dei voti qualora i sistemi in cui sono espressi risultino difformi da quello adottato.

5. Il direttore dei corsi può ricorrere a colloqui individuali finalizzati all'accertamento delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente in termini di coerenza con gli obiettivi formativi, valutando caso per caso l'obsolescenza delle conoscenze acquisite nei precedenti corsi di studi sulla base dell'anno in cui sono state sostenute le relative prove.

6. Il mancato riconoscimento dei crediti è motivato.


Art. 10.

Esame finale e diploma

1. Il diploma è rilasciato a seguito del superamento di un esame finale costituito da un intervento diretto su un bene culturale e dall'elaborazione e discussione pubblica di una tesi scritta connotata da aspetti tecnico operativi, sperimentali e scientifici, che costituisce parte integrante ed essenziale del percorso formativo.

2. Il direttore dei corsi, sentita la Commissione didattica, assegna uno o più relatori sulla base delle professionalità maggiormente coinvolte nell'argomento di tesi, nonché uno o più eventuali correlatori.

3. La Commissione per l'esame finale è composta da sette membri e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attività culturali nonché due docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 87/2009.



4. Ai membri esterni della Commissione per l'esame finale è corrisposto un gettone di presenza per ogni sessione dell'esame finale, determinato con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, in sede di nomina della stessa. Ai membri esterni compete altresì il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

5. Il direttore dei corsi, sentita la Commissione didattica, stabilisce il voto di ammissione all'esame finale sulla base della media pesata dei voti conseguiti dallo studente nel quinquennio.

6. Il voto finale, attribuito in centodecimi, è costituito dal voto di ammissione a cui possono aggiungersi fino a 8 punti attribuiti dalla Commissione per l'esame finale al termine della discussione pubblica. La prova è superata se lo studente ottiene una valutazione non inferiore a 66/110. Qualora il voto risultante sia 110, la Commissione può attribuire, con voto unanime, la lode.

Art. 11.
Abrogazioni

1. È abrogato il Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 0300/Pres.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il presidente*: TONDO

12R0272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2012, n. 084/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

IL PRESIDENTE

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 17 del 26 aprile 2012)

Visto l'art. 5, commi da 14 a 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)» che prevede la concessione di contributi a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia;

Considerato che il comma 16 del citato art. 5 demanda al regolamento la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 510 di data 27 marzo 2012 con la quale è stato approvato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012) a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.


Art. 2.
Soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono le società cooperative a mutualità prevalente attive come latterie, le quali svolgono, tra l'altro, l'attività casearia come previsto dall'oggetto sociale e sono iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui art. 3, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

2. I beneficiari devono essere in regola con le previsioni di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

3. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per lavori relativi ad edifici localizzati in una delle zone montane della Regione.

4. I beneficiari sono proprietari degli edifici interessati dai lavori o ne hanno disponibilità, per un periodo superiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, a titolo di usufrutto, locazione o comodato.



Art. 3.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i lavori riguardanti edifici esistenti nei quali, a conclusione dei lavori, siano riservati uno o più locali ad uso di un'attività divulgativa e di documentazione sulla lavorazione casearia.

2. La finalità del contributo si intende raggiunta con l'approntamento dei locali di cui al comma 1 con arredi, attrezzature o dotazioni in genere atte a consentire l'attività divulgativa e a documentare la lavorazione casearia.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese per i lavori di cui all'art. 3, comma 1.

3. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili nella misura massima del 12 per cento del costo sostenuto per i lavori come previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in quanto necessarie per la predisposizione della documentazione allegata alla domanda medesima, sono ammissibili.

4. Ai sensi dell'art. 41-bis, commi 4 e 4-bis, della legge regionale n. 7/2000 è ammissibile a finanziamento nella misura massima dell'1,5 per cento del costo sostenuto per i lavori e le spese tecniche di cui ai commi 2 e 3, la spesa connessa all'attività di certificazione di cui all'art. 16, comma 3, documentata secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. Ai fini del riconoscimento della spesa, la stessa deve essere prevista nella domanda di contributo.

Art. 5.

Spese non ammissibili e divieto di cumulo

1. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con l'ente beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci dell'ente beneficiario.

2. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) non è spesa ammissibile a contributo.

3. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per i medesimi lavori. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

Art. 6.

Importo del contributo e spesa minima ammissibile

1. Il contributo massimo concedibile è di euro 80.000,00.

2. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa ammessa inferiore ad euro 40.000,00.

Art. 7.

Tipologia e ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso sotto forma di contributo in conto capitale quale aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L379, nel rispetto del limite massimo di aiuti «de minimis» concedibili a una stessa impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, pari ad euro 200.000,00.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa o nella misura consentita dal limite triennale dell'aiuto «de minimis» a condizione che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammessa.

3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 10, comma 2.

4. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammessa.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, a seguito della pubblicazione della graduatoria il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede al beneficiario l'assenso mediante comunicazione con posta raccomandata con ricevuta di ricevimento, dando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale procede con lo scorrimento della graduatoria medesima ai sensi del comma 3.

6. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 4 può essere integrato, entro il limite del contributo massimo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La consegna della domanda presso gli uffici del Servizio deve avvenire entro e non oltre le ore 16.

2. La domanda può essere trasmessa, sempre entro lo stesso termine di sessanta giorni di cui al comma 1, a mezzo raccomandata. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante della società cooperativa. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà incluse nella domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. La domanda include, in particolare, la dichiarazione relativa ad aiuti «de minimis» ricevuti dalla società cooperativa nel triennio comprendente l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità della domanda:

a) copia degli atti relativi alla disponibilità dell'immobile a titolo di usufrutto, locazione o comodato, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4;


b) progetto dei lavori:

1) progetto;

2) copia dei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori, oppure copia dei relativi atti e richieste presentati al comune alla data della domanda di contributo;

3) computo metrico estimativo dei lavori previsti a firma del progettista, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'art. 26 del «Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici» emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;

c) dichiarazione, da parte del progettista, di conformità dei lavori alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici;



d) relazione descrittiva dell'attività di carattere divulgativo e della documentazione sulla lavorazione casaria che potranno essere ospitate nei locali della società cooperativa a fine lavori, nonché dell'approntamento dei locali stessi con arredi, attrezzature o dotazioni in genere, a firma del legale rappresentante della società medesima.

6. Nel caso in cui i lavori siano in corso di realizzazione, alla domanda sono altresì allegati, pena la non ammissibilità della domanda, apposita relazione tecnica con documentazione fotografica — riprese interne ed esterne — dello stato di fatto dell'immobile, elaborati grafici di progetto e apposito computo metrico estimativo dettagliato sulla base di singole voci unitarie con riferimento al comma 5, lettera b), numero 3), riferiti all'intervento oggetto di contributo e da eseguirsi successivamente alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1.

7. Ai fini della formazione della graduatoria secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, alla domanda è allegata anche la comunicazione di avvio dei lavori.

Art. 9.

Termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in centocinquanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 8, comma 1.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'art. 13.

3. I suddetti termini sono prorogati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge.

4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. La graduatoria è approvata con decreto del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Con il decreto del direttore centrale di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 5, commi 14 e 15, della legge regionale n. 18/2011 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dall'art. 11.

4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.

Art. 11.

Criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 5, commi 14 e 15, della legge regionale n. 18/2011 e dal presente regolamento.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata applicando i seguenti criteri di selezione:

a) intervento localizzato in zona omogenea A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona A del piano urbanistico generale comunale ed in cui è previsto il controllo della qualità edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate: punti 35;

b) interventi su immobili di particolare valore architettonico nei quali siano previsti unicamente interventi di restauro o di conservazione tipologica, come previsto dal PRGC vigente: punti 25;

c) intervento che riguarda un edificio utilizzato anche per lo svolgimento di attività non commerciali di valenza sociale o culturale, anche da parte di soggetti diversi dal beneficiario: punti 20;

d) cantierabilità degli interventi (comunicazione di avvio dei lavori): punti 10;

e) intervento localizzato in un comune interessato all'attuazione dell'attività 4.2.a («Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente») del POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, linea di intervento 2 (decreti del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2824 del 4 novembre 2010 e n. 79 del 24 gennaio 2011, pubblicati rispettivamente nel B.U.R. n. 46 del 17 novembre 2010 e nel B.U.R. n. 5 del 2 febbraio 2011) e linea di intervento 5 (decreti del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 3133 del 6 dicembre 2010 e n. 971 del 10 maggio 2011, pubblicati rispettivamente nel B.U.R. n. 50 del 15 dicembre 2010 e nel B.U.R. n. 21 del 25 maggio 2011): punti 10; per un massimo di 100 punti.

3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, è data priorità alla domanda che ha ricevuto punti con il criterio di cui al comma 2, lettera c). In caso di ulteriore parità, la priorità è determinata considerando la domanda che ha ricevuto punti con il criterio di cui al comma 2, lettera a); quindi, operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.

4. Il sorteggio di cui al comma 3 è effettuato dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, coadiuvato da due dipendenti del servizio, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.

5. I punti del criterio di cui al comma 2, lettera d) sono assegnati se alla domanda è allegata copia della comunicazione di avvio dei lavori.

Art. 12.

Inizio e conclusione dei lavori finanziati

1. Il beneficiario può dare inizio ai lavori finanziati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

2. I lavori devono essere conclusi entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

3. Le date di inizio e conclusione dei lavori sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su motivata istanza, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

Art. 13.

Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:


a) anticipazione del 50 per cento del contributo contestualmente all'atto di concessione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 14/2002;

b) saldo a presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione, corredata della rendicontazione della spesa sostenuta. All'erogazione si provvede ad avvenuta approvazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.

Art. 14.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.



2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di saldo del contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità del contributo.

3. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'amministrazione regionale.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura «Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo.

6. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'intervento.

Art. 15.

Variazioni all'intervento

1. Le varianti ai lavori devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla variante e da una relazione illustrativa della variante stessa.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti che comportano modifiche del quadro economico dei lavori pari o inferiori al 10 per cento della singola voce di spesa, fermo restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo.

3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

4. Sono previamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna anche le variazioni che riguardano l'approntamento dei locali destinati ad ospitare l'attività divulgativa e la documentazione sulla lavorazione casearia, rispetto alla descrizione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo di cui all'art. 8, comma 5, lettera d).

5. Con il decreto di concessione del contributo potranno essere individuati singolarmente i casi che esentano il beneficiario dal richiedere l'autorizzazione di cui al comma 4 fermo restando il mantenimento della finalità del contributo.

Art. 16.

Rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 3, secondo le modalità previste dagli articoli 41, commi 1 e 2, e 41-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000 e specificate nel decreto di concessione.

2. La rendicontazione è approvata previo accertamento da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna della conformità dei lavori al progetto finanziato e alle varianti autorizzate o ammesse ai sensi dell'art. 15, e del conseguimento della finalità del contributo, così come specificata dall'art. 3, comma 2, anche mediante sopralluogo.

3. In caso di rendicontazione certificata ai sensi dell'art. 41-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000, il soggetto certificatore dà conto dell'esame dei titoli di spesa e della documentazione a supporto degli stessi ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, inserendo nella certificazione o allegando alla stessa quale parte integrante e sostanziale l'elenco dei titoli e della documentazione vagliati, e attesta l'osservanza dell'art. 17 del presente regolamento.

4. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

Art. 17.

Documentazione giustificativa della spesa

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 16 la spesa è documentata dalle fatture quietanzate o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, prodotte in originale o in copia non autenticata nella forma prevista dall'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso di certificazione resa ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, il soggetto certificatore esamina i documenti originali.

3. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al beneficiario e dimostrare:

a) l'attinenza della spesa con l'intervento finanziato;

b) l'avvenuto pagamento. A tal fine si richiede che il pagamento avvenga esclusivamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale. Nella causale del pagamento, il beneficiario deve indicare gli estremi della fattura o di altra documentazione di pari valore probatorio.

4. È facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformità tra la spesa sostenuta e l'intervento finanziato.

Art. 18.

Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato conseguimento della finalità del contributo;

c) superamento da parte del beneficiario, per effetto del contributo concesso, del massimale di euro 200.000,00 consentito nel triennio di riferimento per il ricevimento di aiuti «de minimis»;

d) cumulo del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 3;

e) mancato rispetto dell'obbligo di rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri di cui all'art. 14, comma 1;

f) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2;


g) mancato mantenimento della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente per il periodo del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, e cancellazione della società cooperativa, prima della scadenza del vincolo medesimo, dal Registro regionale delle cooperative, scioglimento per atto dell'autorità e liquidazione coatta amministrativa;

h) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;

i) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. A condizione che sia stata conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'intervento realizzato rispetto a quello finanziato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti in maniera non conforme e la conseguente riduzione del contributo.

3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000.



Art. 19.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 21.

Trattamento dei dati personali

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni:

a) i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;

b) all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo;

c) titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 22.

Rinvio a norme

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.

2. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, oltre al presente regolamento trovano applicazione le norme recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, come previsto dall'art. 3, comma 5-bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dagli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della stessa legge regionale n. 14/2002.

3. Il rinvio a norme contenuto nel presente regolamento è da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

Visto, il presidente: TONDO

12R0273

REGIONE VENETO

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 17 aprile 2012, n. 1.

Statuto del Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 17 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

TITOLO I

IL VENETO

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

La Regione del Veneto

1. Il Veneto è Regione autonoma, secondo il presente statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

2. Il Veneto è costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

3. Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto.

4. La Regione è rappresentata dalla bandiera, dal gonfalone e dallo stemma stabiliti con legge regionale.

5. Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono.

Art. 2.

Autogoverno del popolo Veneto

1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.

2. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.

Art. 3.

Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali

1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione.

2. La Regione riconosce, promuove e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni.

3. La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.



Art. 4.

La Regione del Veneto e l'Unione europea

1. La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea.

Art. 5.

Principi fondamentali

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della Comunità veneta, l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'art. 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.

6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.

7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Art. 6.

Diritti e obiettivi delle politiche regionali

1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:

a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;

b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;

c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;

d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;

e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;

f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;

g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;

h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;

i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;

l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;

m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;

n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;

o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;

p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.

Art. 7.

Principio di responsabilità

1. L'attività della Regione si svolge nel pieno rispetto del principio di responsabilità nell'uso delle risorse umane, naturali e finanziarie.

2. In conformità alla Costituzione, ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con una nuova entrata attuale ed effettiva.

Art. 8.

Patrimonio culturale e ambientale

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.

3. La Regione, consapevole dell'inesprimibile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.

Art. 9.

Partecipazione

1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.

2. La Regione, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, assicura il diritto di accesso e un'informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività.



Art. 10.

Principio di libera iniziativa economica

1. La Regione riconosce la libera iniziativa economica, individuale e collettiva e favorisce lo svolgimento dell'iniziativa privata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Capo II

IL SISTEMA VENETO

Art. 11.

Funzioni amministrative e autonomie locali

1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.

2. La Regione informa la propria attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle città metropolitane così come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.

4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.

5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.

6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.

7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione.

8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto:

a) delle caratteristiche dei territori;

b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;

c) della potenziale capacità fiscale;

d) delle condizioni di miglior efficienza.

9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.

Art. 12.

Esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire la migliore funzionalità nell'esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale:

a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni;

b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi;

c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera b).

2. La legge e i bandi regionali che prevedono erogazioni di risorse ai comuni per interventi od opere stabiliscono priorità per le domande presentate in forma associata o coordinata per dimensioni territoriali ottimali.

Art. 13.

Livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative devono essere svolte dalla Regione e dagli enti locali, nelle materie di competenza legislativa regionale, secondo livelli minimi di efficienza e standard non inferiori a quelli individuati dalle leggi.

2. La Regione determina i livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale, verificandone il rispetto.

3. Nel caso in cui le verifiche svolte rilevino livelli di efficienza inferiori a quelli stabiliti, l'ente locale interessato concorda con la Regione modalità e tempi per superare le carenze registrate.

Art. 14.

Funzioni metropolitane

1. La Regione promuove l'integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale e ne favorisce il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilità, piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e università, poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.

Art. 15.

Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno


1. La Regione riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.

2. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previa apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

3. La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltidie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.

5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.



Art. 16.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio, secondo criteri di rappresentanza territoriale, e ne stabilisce la durata, assicurandone la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale. Il numero dei membri non può comunque essere superiore a trenta.

3. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università venete.

4. Il consiglio opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione.

5. Il consiglio, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale, esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di modifica dello statuto;

b) sui progetti di legge concernenti le funzioni degli enti locali e, in particolare, sui progetti di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 17;

c) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

d) sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;

e) sugli atti di sostituzione adottati dalla Regione nei casi di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge da parte degli enti locali;

f) su ogni altra questione ad esso demandata dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.

6. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia reso il parere o presentato istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta. Il parere è reso entro quindici giorni per le proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.

7. In caso di parere contrario la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta con motivazione espressa.

8. Il Consiglio delle autonomie locali esprime intese:

a) sui progetti di legge che prevedono conferimenti di funzioni amministrative da parte della Regione agli enti locali;

b) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto;

c) in ogni altro caso previsto dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.

9. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall'avvio del procedimento, l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede motivando l'atto.

10. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di Consiglio delle autonomie locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

11. Il regolamento del Consiglio regionale, di seguito denominato regolamento, disciplina i rapporti tra il consiglio stesso e il Consiglio delle autonomie locali.

12. Il Consiglio delle autonomie locali può presentare progetti di legge regionale; può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale; può formulare proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta.

Art. 17.

Potere sostitutivo

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, nelle materie di competenza regionale, può sostituirsi ad organi degli enti locali in caso di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentiti l'ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 18.

Rapporti internazionali, con l'Unione europea e interregionali

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2. La Regione promuove forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta. Promuove inoltre una politica per l'arco alpino in coordinamento con gli Stati e le regioni che ne siano interessati.

3. La Regione favorisce la collaborazione con altre regioni e sostiene intese tra gli enti locali veneti e quelli di regioni confinanti.

4. Al fine di promuovere il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, con particolare riferimento alle comunità venete nel mondo, la Regione, senza oneri per il bilancio regionale, può conferire specifici incarichi a soggetti particolarmente rappresentativi delle istituzioni, dell'economia e della cultura del Veneto.

Capo III

AUTONOMIA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Art. 19.

Autonomia legislativa e regolamentare

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale.

3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l'entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi.


4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.

Art. 20.

Iniziativa legislativa e regolamentare

1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali.

2. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.



3. I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni.

4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

5. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale; il primo firmatario è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6. I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal consiglio.

Art. 21.

Procedimento legislativo e regolamentare

1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

2. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal regolamento. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Il regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore.

3. Il consiglio, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del consiglio.

4. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.

5. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata.

6. Il regolamento definisce le modalità con cui le proposte di legge prive di copertura finanziaria possono essere dichiarate improcedibili.

Art. 22.

Partecipazione delle organizzazioni dell'economia e del lavoro

1. Al fine di garantire il più efficace apporto delle categorie produttive alla definizione delle politiche che riguardano l'economia e il lavoro, il consiglio, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, provvede all'informazione ed al coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei principali procedimenti di elaborazione di tali politiche.

2. In particolare, il regolamento stabilisce il termine entro il quale le organizzazioni interessate sono chiamate a presentare proprie osservazioni e proposte, che sono oggetto di esame e discussione nel corso dei procedimenti preparatori di leggi e regolamenti.

Art. 23.

Qualità e impatto delle leggi

1. Le leggi e il regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per favorire la qualità della legislazione e la certezza del diritto.

2. Le leggi e il regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per verificare preventivamente l'impatto e la fattibilità dei progetti di legge e per valutare gli effetti realizzati nell'applicazione delle leggi.

Art. 24.

Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

Capo IV

REFERENDUM

Art. 25.

Referendum

1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevitività e sulla ammissibilità delle richieste di *referendum* è di competenza della commissione di garanzia statutaria.

2. La legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.

Art. 26.

Referendum *abrogativo*

1. Il Presidente della Regione indicereferendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono:

a) quarantamila elettori;

b) non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;

c) non meno di tre consigli provinciali.

2. Partecipano al *referendum* i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.


4. Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione:

a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;

b) delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei;

c) delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria;

d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;



e) del regolamento.

5. Sono comunque inammissibili le richieste di *referendum* aventi quesiti non omogenei.

6. Nel caso in cui un *referendum* abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.

Art. 27.

Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.

3. Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall'art. 26, commi 4 e 5.

4. Sono sottoposti a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

Capo V

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Art. 28.

Principi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa è orientata al conseguimento del risultato, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di partecipazione, di semplicità e di efficienza.

2. L'organizzazione dell'attività amministrativa si ispira al principio di distinzione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.

3. La Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta.

Art. 29.

Attività d'indirizzo e di Governo

1. La Regione, nella sua attività d'indirizzo e di Governo:

a) formula programmi, piani, indirizzi e atti generali relativi all'attività amministrativa di interesse regionale, anche con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto;

b) individua e realizza progetti, interventi e azioni di rilevanza regionale;

c) definisce criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;

d) predispone, organizza e mantiene risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovra provinciale;

e) raccoglie ed elabora, con la collaborazione degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali, informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto;

f) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla Regione, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalità del suo esercizio.

Capo VI

AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 30.

Autonomia finanziaria

1. La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'autonomia finanziaria consente alla Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.

3. La Regione esercita la potestà legislativa in materia finanziaria e in particolare:

a) istituisce e riscuote tributi propri in conformità alla Costituzione e ai principi della legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

b) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;

c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali;

d) opera, nel quadro stabilito dall'art. 119 della Costituzione, per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore gettito fiscale e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere i relativi squilibri e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto.

Art. 31.

Diritti e doveri del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono retti dai principi stabiliti dalla Costituzione e dallo statuto del contribuente, secondo criteri di reciproca collaborazione e buona fede.

2. La Regione disciplina la materia tributaria nel rispetto dei diritti del contribuente, assicurando informazione tempestiva e completa.

3. Per favorire l'attuazione dell'autonomia finanziaria la Regione opera al fine di assicurare l'adempimento dei doveri del contribuente ed una maggiore certezza sull'ammontare delle risorse disponibili, anche concorrendo con lo Stato, le altre regioni e gli enti locali nell'attività di contrasto all'evasione fiscale.

TITOLO II

LA REGIONE DEL VENETO

Art. 32.


Organi della Regione

1. Sono organi di governo della Regione:

a) il Consiglio regionale;

b) il Presidente della Giunta regionale;

c) la Giunta regionale.



Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 33.

Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo Veneto.

2. Il consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

3. Il consiglio, inoltre:

a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari;

b) approva i seguenti atti:

1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale;

2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l'attuazione;

3) documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;

4) bilancio di previsione e rendiconto generale;

5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione inter-regionale, nazionale ed europea;

c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

d) nomina i rappresentanti della Regione, in particolare nei casi in cui è necessaria una rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza. Nomina altresì gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;

e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea;

f) disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;

g) determina con legge le modalità dell'attività di rilievo internazionale della Regione;

h) ratifica con legge le intese concluse con le altre regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale;

i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;

l) presenta proposte di legge alle Camere;

m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;

n) delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, anche avvalendosi degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61;

p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;

q) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;

r) formula atti d'indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

4. Nei casi in cui sia richiesta l'espressione di un parere dell'organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalità stabilite nel regolamento.

5. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell'approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.

Art. 34.

Elezioni e composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale.

2. Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.

3. La legge elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

Art. 35.

Insedimento del Consiglio regionale

1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del consigliere anziano. In caso di mancata convocazione entro tale termine, il consiglio si intende convocato d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.

2. Fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente consiglio.

3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del consiglio è assunta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere anziano; fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.

Art. 36.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dal Consiglio regionale nella prima riunione.


2. Il presidente del consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il presidente del consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto.

4. Uno dei vicepresidenti, fatto salvo il caso in cui il presidente sia espresso dalle minoranze, ed uno dei segretari sono espressi dalle minoranze stesse.

5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell'ufficio di presidenza.

6. Il presidente o altri componenti dell'ufficio di presidenza cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo statuto, alla legge o al regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità nell'adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del consiglio.



Art. 37.

Convalida delle elezioni

1. Il Consiglio regionale provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali a norma del regolamento.
2. Il Consiglio delibera su relazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 38.

Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri partecipano alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.
3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 39.

Prerogative del consigliere regionale

1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del consiglio salvo i casi espressamente riservati dallo statuto ad altri organi. Ha facoltà di presentare interrogazioni anche a risposta immediata, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria; il regolamento disciplina le modalità per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale.
2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni e sono imposti i doveri per il migliore esercizio del mandato e per la salvaguardia del prestigio dell'istituzione di cui fa parte.
3. Nell'esercizio della funzione ispettiva, ogni consigliere ha diritto di conoscere lo stato dell'amministrazione regionale e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi.
4. Ogni consigliere ha diritto di accedere agli uffici della Regione e degli organismi di diritto pubblico da essa dipendenti, partecipati o vigilati e di ottenere dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e da tali uffici, anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. I diritti di accesso sono esercitati in conformità ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto del buon andamento degli uffici. Il regolamento disciplina le modalità e i tempi del rilascio dei documenti e le conseguenze dell'eventuale diniego.
5. I consiglieri esercitano inoltre ogni altra funzione ad essi attribuita dalla Costituzione, dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
6. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennità che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attività concretamente svolte.

Art. 40.

Presidente del consiglio regionale

1. Il presidente del consiglio regionale:
 - a) rappresenta il consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento;
 - b) cura le relazioni istituzionali del consiglio;
 - c) garantisce il rispetto dello statuto e del regolamento;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento.

Art. 41.

Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza:
 - a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti;

- b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
- c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari;
- d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;
- e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del consiglio;
- f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento.

2. L'ufficio di presidenza riferisce al consiglio, periodicamente e su richiesta di un quinto dei consiglieri, sull'adempimento delle proprie funzioni; risponde alle richieste dei consiglieri. I membri dell'ufficio di presidenza rispondono dell'attività svolta ai sensi del comma 5 dell'art. 36.

Art. 42.

Gruppi consiliari

1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.
2. Il regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi e per l'adesione dei singoli consiglieri. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri, fatti salvi i casi del gruppo misto e dei gruppi formati dagli unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale.
3. L'ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del consiglio. I mutamenti sopravvenuti nel corso della legislatura non comportano aumento delle risorse e del personale complessivamente assegnati.

Art. 43.


Commissioni consiliari

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
2. Il regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.
3. Il presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Il consiglio può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali, senza oneri aggiuntivi.
5. Le commissioni si avvalgono del personale del consiglio alle stesse assegnato e possono ricorrere all'attività di esperti da esse designati.

Art. 44.

Funzioni delle commissioni consiliari

1. Le commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.
2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni possono disporre lo svolgimento di attività conoscitive e acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Le commissioni hanno sempre facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione. I convocati hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.



3. Il regolamento disciplina le modalità con le quali enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali sono consultati dalle commissioni consiliari.

4. Il regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni.

Art. 45.

Funzioni d'inchiesta delle commissioni

1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.

2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d'inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.

Art. 46.

Autonomia del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello statuto e del regolamento, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.

2. Il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico.

3. Le dotazioni di risorse finanziarie e di personale devono essere in grado di consentire al consiglio di espletare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite, con particolare riferimento all'esercizio della funzione legislativa, della valutazione di impatto della regolazione, dei risultati conseguiti nell'applicazione delle leggi approvate.

Art. 47.

Funzioni di opposizione

1. Il regolamento disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il regolamento prevede:

a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;

b) una programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle commissioni che permetta l'inserimento e l'esame di atti e di proposte di legge presentate dalle minoranze, assicurando tempi certi per il voto finale;

c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare ed esaminare progetti di legge presentati dalle minoranze;

d) la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento dei lavori consiliari;

e) la designazione, per ogni progetto di legge, di un rappresentante delle minoranze quale relatore o correlatore, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;

f) l'adeguata presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo;

g) la garanzia della rappresentanza delle minoranze, secondo autonome scelte, nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali;

h) la possibilità, per i gruppi consiliari di minoranza, d'individuare un portavoce dell'opposizione.

Art. 48.

Regolamento del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Nel rispetto delle disposizioni dello statuto, il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio e dei suoi organi interni, in modo da garantirne il buon andamento.

Art. 49.

Convocazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è convocato per iniziativa del presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del consiglio.

2. La convocazione è disposta dal presidente del consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L'atto di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a disposizione dei consiglieri.

3. Il presidente del consiglio è tenuto a convocare l'assemblea qualora lo richiedano il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del consiglio. Se il presidente non provvede entro dieci giorni, l'assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 50.

Sedute del Consiglio regionale

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi stabiliti dal regolamento.

2. Il regolamento garantisce la più ampia informazione e pubblicità dei lavori consiliari.

3. Il consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi.

4. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a scrutinio palese e, quando lo richiedono tre consiglieri, con votazione per appello nominale. Il verbale delle sedute riporta i voti espressi dai singoli consiglieri nelle votazioni a scrutinio palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui si procede a scrutinio segreto.

5. Salvo i casi di giustificati motivi, i componenti della Giunta regionale hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio.

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE


Art. 51.

Presidente della Giunta

1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del presidente cessano la Giunta regionale e il presidente in carica.

2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e i limiti di mandato del Presidente della Giunta.

3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di Governo.



4. Il consiglio può esprimere con mozione motivata riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al consiglio le decisioni che intende assumere in proposito.

5. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità.

6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

7. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti della giunta dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 52.

Funzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile.

2. Il Presidente della Giunta inoltre:

a) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

b) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

c) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;

d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

3. Il Presidente della Giunta in occasione della presentazione del bilancio espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e la situazione gestionale complessiva della Regione. Relaziona altresì, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione, sull'attuazione delle politiche europee e sulle attività internazionali.

4. Il vicepresidente sostituisce il Presidente della Giunta in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Giunta e del vicepresidente, le funzioni del Presidente della Giunta sono esercitate dal componente della giunta più anziano di età.

Art. 53.

Giunta regionale

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nella composizione della giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi.

3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera: con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.

Art. 54.

Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione.

2. La Giunta regionale delibera:

a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;

b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;

c) l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo statuto e dalle leggi regionali.

3. La legge regionale attribuisce al presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica.

Art. 55.

Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio.

2. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano la cessazione della giunta e lo scioglimento del consiglio.

3. In caso di scioglimento, il consiglio resta in carica fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti e improrogabili.

4. Dopo la scadenza del consiglio, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo presidente.

5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente o, in mancanza, dal componente della giunta più anziano d'età, e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo presidente.

Capo III

IL BILANCIO E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 56.

Bilancio e patrimonio della Regione

1. La Regione ha un proprio bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.


2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio di previsione, redatto in conformità ai documenti di programmazione economica e finanziaria e agli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio regionale, è presentato al consiglio entro il 31 ottobre ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l'anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati contestualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

6. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.



7. L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

8. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge regionale disciplina la gestione del demanio e del patrimonio.

Art. 57.

Rendiconto della Regione

1. Il rendiconto generale della Regione è articolato in:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

3. Il consiglio esamina e approva, con legge, il rendiconto generale secondo le norme della legge regionale di contabilità, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

Art. 58.

Principi dell'organizzazione regionale

1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della giunta e del consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione.

2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

3. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal consiglio stesso. L'incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Art. 59.

Controllo interno

1. L'attività amministrativa è soggetta a controllo interno.

2. La Regione disciplina con legge strumenti e procedure per garantire la regolarità e promuovere l'efficacia dell'azione amministrativa, valutandone i risultati anche attraverso il controllo di gestione e strategico.

Art. 60.

Enti regionali

1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi, secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.

2. Il Consiglio regionale definisce gli indirizzi per l'attività dei soggetti di cui al comma 1 e, secondo quanto stabilito all'art. 33, comma 3, lettera o), ne controlla l'attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Fatti salvi i casi di specifiche richieste, in base all'art. 44, comma 2, gli amministratori espongono annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1.

Art. 61.

Società regionali

1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.

2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dimissioni.

3. La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti.

Art. 62.

Commissione di garanzia statutaria

1. La commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.

2. La commissione:

a) decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare;

b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali;

c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale.

3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della commissione, ne determina l'autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.

Art. 63.

Garante regionale dei diritti della persona

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:

a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale;

b) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d'età e delle persone private della libertà personale.

2. La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l'esercizio delle funzioni, assicurandone l'autonomia e le funzionalità.

3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.


TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64.

Differenza di genere

1. L'uso, nel presente statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.



Art. 65.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 17 aprile 2012

ZAIA

(*Omissis*).

12R0266

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2012, n. 13.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 29/I del 10 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

QUADRO FINANZIARIO E RIFINANZIAMENTO DI LEGGI DI SPESA

Art. 1.

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» è fissato, in termini di competenza, in euro 1.657.976.955,94 per l'esercizio 2012.

Art. 2.

Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione», sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2012, sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.

Art. 3.

Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all'evasione in materia di compartecipazione regionale all'IVA

1. A decorrere dal 2012, sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per l'attuazione del comma 1.

3. La Giunta regionale comunica periodicamente alla competente commissione consiliare l'entità dei proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1

Capo II

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DEL COSTO
DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

Art. 4.

Riordino dell'azienda regionale Veneto Agricoltura

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dell'azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 «Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura"», che, attraverso interventi di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza delle funzioni e dei servizi, consenta di conseguire significativi risparmi nelle spese di funzionamento dell'azienda.

2. La Giunta regionale è autorizzata, previo parere della commissione consiliare competente, ad apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 «Istituzione della Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)»

1. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, così come introdotti dal comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009», sono abrogati.

2. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati fino alla loro scadenza.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta minori oneri per il bilancio regionale, quantificati in euro 135.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (UPB U0046 «Servizi alle imprese e alla collettività rurale» del bilancio pluriennale 2012-2014).

Art. 6.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 «Istituzione del difensore civico»

1. L'art. 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è così sostituito:

«Art. 15 (*Trattamento economico*). — 1. Al difensore civico spetta il 30 per cento dell'indennità, della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali» e successive modificazioni per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.».



2. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono allocate nell'UPB U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2012.

Art. 7.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 «Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori»

1. L'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 7 (*Trattamento economico*). — 1. Al titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell'indennità della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali» e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.».

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono allocate nell'UPB U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2012.

Art. 8.

Nuove disposizioni in materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa

1. Il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa, attivato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2008» è mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in funzione del completamento dell'adeguamento del sistema informativo del Consiglio regionale con la sua messa a regime nell'ambito del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio regionale derivante dal processo di revisione statutaria e regolamentare.

2. La unità operativa di supporto istituita ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e la disciplina del relativo incarico dirigenziale a tempo determinato sono ridefiniti per un periodo massimo complessivo pari a quello del piano di cui al comma 1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le conseguenti determinazioni di carattere organizzativo e la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 54.000,00 per l'esercizio 2012, euro 65.000,00 per l'esercizio 2013 ed euro 11.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con un incremento di pari importo della dotazione delle risorse allocate nell'UPB U0001 «Consiglio regionale» del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 e con la corrispondente diminuzione della dotazione iscritta nell'UPB U0017 «Oneri per il personale».

Art. 9.

Modifica dell'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali»

1. Al comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole «ad esclusione dell'indennità di carica di cui all'art. 1, comma 1», sono soppresse.

2. L'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificabili in euro 30.000,00 per l'esercizio 2012 ed in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0002 «Giunta regionale» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011»

1. L'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è abrogato.

Art. 11.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione»

1. L'art. 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 17 (*Uffici per le relazioni con il pubblico (URP)*). — 1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione e di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, è prevista l'attività degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP).».

Capo III

NORME FINALIZZATE AD AZIONI IN CAMPO ECONOMICO
E SOCIALE O A CARATTERE INFRASTRUTTURALE

Art. 12.

Fondi per interventi di cui al «Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010»

1. Al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene, in conformità al «Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, è istituito il fondo denominato «Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificabili in euro 49.500.000,00 per l'esercizio 2012 e in euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0104 «Interventi di difesa del suolo e dei bacini» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 13.

Istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento


1. È istituito il fondo regionale per l'indennizzo dei danni da allagamento, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è destinato all'indennizzo dei danni cagionati a seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai fini della laminazione di piene di corsi d'acqua qualora necessario per la tutela dell'incolumità di persone, cose e infrastrutture.

3. Non sono riconosciuti i danni provocati in aree già asservite, in via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e sulle quali gravi il vincolo di servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente».

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo ed i criteri di erogazione delle somme a titolo indennitario.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0102 «Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo» del bilancio di previsione 2012.



Art. 14.

Contributo straordinario per i comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali

1. Per fronteggiare gli oneri conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito negli anni 2008 e 2010 i territori dei comuni di Albignasego, Padova, Abano Terme, Casalserugo, Due Carrare, Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Ponte San Nicolò, Saccolongo, Legnaro, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Selvazzano Dentro, Saonara, Teolo, Torreglia e Rubano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo di euro 500.000,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per i danni ai beni immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività produttive, ai beni mobili registrati, nonché alle infrastrutture ed edifici pubblici.

3. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0122 «Emergenze sul territorio» del bilancio di previsione 2012.

Art. 15.

Competenza sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l'esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l'esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, cosiddetto ticket sanitario, spetta all'azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS) competente per territorio secondo la procedura stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni.

2. L'azienda ULSS competente per territorio è quella del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano all'azienda ULSS territorialmente competente ad applicare la sanzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005»

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, è sostituito dal seguente comma:

«1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 275, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», l'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti ad un nucleo familiare individuato secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità «Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa», avente un reddito complessivo, ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente, non superiore alle soglie indicate nella tabella A, allegata alla presente legge, definite per numero e tipologia di componenti. La tabella A può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.»

2. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 è integrata dalla seguente tabella A:

Tabella A - (art. 19)

Numero componenti	Tipologia nucleo familiare	Reddito complessivo nucleo familiare ai fini IRPF soglia di esecuzione in euro	
		euro	
1	1 componente	euro	8.000,00
2	1 coniuge e 1 familiare a carico	euro	8.750,00
	2 coniugi	euro	12.000,00
3	1 coniuge e 2 familiari a carico	euro	9.500,00
	2 coniugi e 1 familiare a carico	euro	12.750,00
4	1 coniuge e 3 familiari a carico	euro	10.250,00
	2 coniugi e 2 familiari a carico	euro	13.500,00
> 4	1 coniuge e almeno 4 familiari a carico	euro	10.250,00
	2 coniugi e almeno 3 familiari a carico	euro	14.250,00

3. Le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza.



Art. 17.

Attività di informazione sulla sindrome di Alzheimer

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone colpite dalla sindrome di Alzheimer e di mitigare l'impatto sulle loro famiglie attraverso un'adeguata conoscenza delle caratteristiche e dell'evoluzione della malattia, la Regione attiva, in collaborazione con le associazioni del volontariato e del terzo settore con specifica competenza nella materia, una specifica campagna di informazione anche attraverso la stampa e la diffusione di appositi opuscoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2012.

Art. 18.

Interventi per la prevenzione sanitaria in campo alimentare

1. Al fine di attuare quanto deliberato dal Consiglio regionale il 26 gennaio 2011, n. 6 in merito al Consorzio interuniversitario nazionale «La chimica per l'ambiente» INCA, operante fin dal 1998 presso il Parco scientifico e tecnologico VEGA di Marghera nell'analisi di microinquinanti organici e in particolare modo di policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA), la Giunta regionale è autorizzata ad individuare la migliore forma per un coinvolgimento diretto della Regione nella proprietà o nella gestione della struttura di analisi laboratoriale, ottemperando così alla vigente normativa dell'Unione europea in merito alla contaminazione alimentare da diossine e bifenil policlorurati (PCB) e dagli altri contaminanti organici persistenti previsti dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, sottoscritta il 22 maggio 2001.

2. La scelta dell'intervento della Regione nel consorzio INCA di Marghera, attraverso una convenzione pluriennale, o attraverso la creazione di uno spin-off per creare un Centro di eccellenza regionale in compartecipazione con il consorzio INCA, o attraverso l'acquisto delle strutture ed apparecchiature site nel Parco scientifico e tecnologico VEGA, sarà sottoposta alle competenti commissioni consiliari per un parere obbligatorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2012.

Art. 19.

Modifica dell'art. 33 «Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti» della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004».

1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 è inserito il seguente comma:

«4-bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa.»

2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri regolamenti a quanto stabilito dal medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte mediante le dotazioni già iscritte nell'UPB U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2012.

Art. 20.

Edilizia convenzionata

1. Gli operatori pubblici e privati che realizzano programmi costruttivi o di recupero con il concorso di finanziamenti pubblici di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 di cui al provvedimento del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 74 e del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"», siti nei comuni definiti ad alta tensione abitativa i cui alloggi sono da locare a soggetti in possesso dei requisiti previsti, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», relativo alle residenze di interesse generale destinate alla locazione, possono chiedere alla Regione di limitare il vincolo di locazione ad un periodo non inferiore a venticinque anni.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla limitazione del vincolo di cui al comma 1, sulla base del parametro della parziale restituzione alla Regione di una somma pari ad un valore intermedio tra l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie rispetto all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, valore comunque non inferiore al 2,50 per cento del contributo erogato nell'ambito dei programmi del comma 1. Tale somma è maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di effettivo pagamento.

3. La Giunta regionale individua le modalità di reinvestimento delle somme di cui al comma 2, finalizzate ad interventi destinati alla locazione a canone concertato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2012, allocati nell'UPB U0080 «Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica» del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di pari importo introitate nell'UPB E0053 «Altri recuperi e rimborsi» del bilancio di previsione 2012.

Art. 21.


Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto interessi concessi alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, sono convertiti in contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato.

2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le operazioni di mutuo che alla data di entrata in vigore della presente legge si sono già concluse con l'erogazione e quietanza a saldo del mutuo stesso.

3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste nel comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB U0080 «Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica» e U0211 «Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica» del bilancio di previsione 2012.



Art. 22.

Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-bis (Sostegno all'assegnazione di alloggi a fini sociali).

— 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, il Consiglio comunale può riservare fino al due per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento, in uso alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e/o ai servizi sociali dei comuni, a favore di categorie di soggetti interessati da progetti socio-assistenziali individuati con accordo di programma tra comuni, ATER competenti per territorio, aziende ULSS competenti per territorio e soggetti operanti nel settore del privato sociale con specifica e documentata esperienza che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.»

2. Agli oneri conseguenti alla promozione ed all'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 1, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0148 «Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia» del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 23.

Iniziativa in favore delle imprese del comparto dell'imprenditoria femminile e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.»

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) in conto interessi;

c-ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;

c-quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;

c-quinquies) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.»

4. L'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è abrogato.

5. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell'imprenditoria femminile, le disponibilità sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)» e dell'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002» sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel bilancio regionale.

6. Le entrate di cui al comma 5, quantificate in complessivi euro 3.000.000,00 per esercizio 2012, sono introitate nell'UPB E0050 «Recupero sui fondi di rotazione» del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» - UPB U0205 «Interventi strutturali a sostegno dell'imprenditoria» del bilancio di previsione 2012.

7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Sono comunque fatte salve le domande di agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.

Art. 24.

Iniziativa a favore delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.»

2. L'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 3 (Tipologia degli interventi). — 1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono in:

a) contributi in conto capitale;

b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA;

c) contributi in conto interessi;

d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;

e) fondi di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;

f) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

2. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.»

3. L'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è abrogato.

4. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell'imprenditoria giovanile, le disponibilità sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)» e dell'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002» sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel bilancio regionale.

5. Le entrate di cui al comma 4, quantificate in complessivi euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2012, sono introitate nell'UPB E0050 «Recupero sui fondi di rotazione» del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» - UPB U0205 «Interventi strutturali a sostegno dell'imprenditoria» del bilancio di previsione 2012.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 25.

Iniziativa in favore delle imprese del comparto dell'artigianato

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. «Fondo di rotazione dell'artigianato» del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, al fine di rafforzare il sistema produttivo artigiano, la Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale le risorse pubbliche disponibili attuali e future.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono introitate al bilancio regionale, quali risorse a destinazione vincolata, per finanziare la costituzione di un fondo di rotazione destinato a piccole e medie imprese del comparto artigiano nelle aree individuate nel Docup 2000-2006 e fino alla scadenza dei relativi effetti.

3. Il fondo di rotazione è gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.



4. Agli oneri di cui al comma 2, allocati nell'UPB U0056 «Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane» del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di cui al comma 1, introitate nell'UPB E0050 «Recuperi su fondi di rotazione» del bilancio di previsione 2012.

Art. 26.

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Regione nel sostegno alla ricerca scientifica, allo sviluppo economico e all'innovazione del sistema produttivo veneto, in conformità all'art. 17, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 «Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale», la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.

2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria, per progetti di ricerca e innovazione.

3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alle tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'art. 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.

4. Costituiscono dotazione del Fondo le risorse non utilizzate ed i rientri da riscuotere sui finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, compresi gli interessi sulle giacenze presso la società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A., al netto degli oneri di commissione, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, allocati all'UPB U0230 «Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo» del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4, introitate nell'UPB E0050 «Recuperi su fondi di rotazione» del bilancio di previsione 2012.

Art. 27.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 «Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è inserito il seguente comma:

«2-bis. La Giunta regionale può disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. A questo fine la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni.»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 28.

Osservatorio turistico regionale

1. In continuità con il protocollo sottoscritto dalla Regione del Veneto con la direzione generale Enterprise and Industry della Commissione europea che promuove il Veneto come Regione pilota per le politiche europee in tema di turismo accessibile e al fine di rafforzare un rapporto strategico in ambito comunitario finalizzato a contribuire ulteriormente alla visione della Regione del Veneto quale «Laboratorio europeo delle politiche economiche del turismo», la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Osservatorio turistico regionale.

2. L'osservatorio, da costituirsi con l'apporto di università, centri di ricerca, enti ed istituzioni del Veneto, dovrà essere focalizzato sulle necessità emergenti del territorio e basato su strumenti gestionali moderni ed innovativi in modo da avere un quadro aggiornato e completo del fenomeno del turismo regionale.

3. L'osservatorio può rappresentare il punto di scambio, sintesi e divulgazione di informazioni mirate a sostenere tale dibattito negli interessi non solo del settore turistico ma dell'intero territorio rafforzando la collaborazione tra i vari stakeholders non solo locali ma anche inter-regionali e transnazionali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0074 «Informazione, promozione e qualità per il turismo» del bilancio di previsione 2012.

Art. 29.

Modifica dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 «Norme per la disciplina dell'attività di cava» e successive modificazioni.

1. Al primo comma dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 le parole: «pari al» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sestuplo del» e le parole: «a legge n. 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000,00»;

2. Al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 dopo le parole: «pari al» sono inserite le seguenti: «sestuplo del» e le parole: «a legge n. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 3.000,00»;

3. Al quinto comma dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 le parole: «a legge n. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.000,00» e le parole: «a legge n. 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 6.000,00».

4. L'ottavo comma dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:


«Le Province sono tenute a versare alla Regione il 50 per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e ad utilizzarne la quota restante per la copertura degli oneri necessari all'attività di controllo.»

5. Le entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014, sono introitate nell'UPB E0045 «Altre sanzioni amministrative» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 30.

Misure di contrasto alla crisi economica nel settore delle acque minerali e proroga delle misure in essere

1. In considerazione del protrarsi delle condizioni di crisi economica e del conseguente permanere della esigenza di garantire la difesa dei livelli occupazionali del settore, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22, in materia di riduzione del diritto proporzionale stabilito dal comma 2-ter dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modificazioni, sono prorogate nei loro effetti per il triennio 2013-2015.



2. La riduzione di cui al comma 1 si applica ai concessionari che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2007-2009, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2-ter dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni;

b) entro il 31 dicembre 2012 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2010-2012, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2-ter dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22, abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale come rideterminato ai sensi del medesimo art. 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22;

c) abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali a valere per il triennio 2013-2015.

3. Alle minori entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 3.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (UPB E0041 «Canoni e fitti») si fa fronte con una contestuale riduzione delle risorse allocate nell'UPB U0115 «Interventi infrastrutturali per le risorse idriche» del bilancio pluriennale 2012-2014.

Art. 31.

Partecipazione all'aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech SCPA, fino all'importo di euro 1.500.000,00.

2. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 «Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)» è elevato ad euro 1.830.000,00.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0065 «Partecipazione al capitale sociale» del bilancio di previsione 2012.

Art. 32.

Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010» e successive modificazioni

1. Nella rubrica dell'art. 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 prima delle parole: «Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati» sono inserite le seguenti: «Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società regionali ed».

2. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 dopo le parole: «è autorizzata» sono inserite le seguenti: «a conferire in società regionali partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale, esclusi gli impianti di carburanti posti lungo la rete viaria gestita dalla Società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.a., il pagamento dei relativi canoni, per il periodo dal 2003 al 2009, è consentito anche con modalità di erogazione rateizzata fino a dieci anni senza aggravio di interessi e sanzioni.».

Art. 33.

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 «Disciplina della viabilità silvo-pastorale» e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo.

1. Il comma 6 dell'art. 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è sostituito dal seguente comma:

«6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'art. 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'art. 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.».

2. Fino all'emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve» nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possono essere impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.

3. I comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici compresi i tracciati di collegamento tra quelli esistenti, o in progetto, nelle aree sciabili attrezzate di cui al comma 2 e quelli esistenti, o in progetto, sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate di cui al comma 1 allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione destinati esclusivamente ad attività ciclo-escursionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisce i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento.


5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare i procedimenti di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.

6. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici provvedono annualmente alla manutenzione degli stessi garantendo la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innescio di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei velocipedi.

7. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre e possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle biciclette, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici e luminosi previsti dando la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.

8. È vietato utilizzare i percorsi ciclo-escursionistici con mezzi diversi da quelli per cui sono stati autorizzati.

9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nelle aree di cui al comma 2, nella sede viabile esistente o se di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi.



10. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici sono responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nella percorrenza, da parte dei velocipedisti di tragitti realizzati su sentieri, su percorsi destinati per la pratica della mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi artificiali, su strade silvo-pastorali ed aree assimilate e su strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali ancorché serviti dagli impianti medesimi.

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai gestori di percorsi ciclo-escursionistici, un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici.

12. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce modalità, termini e criteri per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0095 «Risorse forestali» del bilancio di previsione 2012.

Art. 34.

Modifica dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)».

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 dopo le parole: «di investimenti» sono inserite le seguenti parole: «o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale».

2. Per l'attuazione delle modifiche regolamentari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro 1.000,00 per l'esercizio 2012 (UPB U0125 «Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti» del bilancio di previsione 2012).

Art. 35.

Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve».

1. È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune, dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del comma 6 dell'art. 18, del comma 6 dell'art. 41 e del comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 come modificati dalla presente legge.

3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole «la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l'importo determinato dalla provincia.» sono sostituite dalle parole «un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all'art. 18, comma 6, all'art. 41 comma 6 e all'art. 45 comma 6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso delle spese sostenute.».

4. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:

«6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).».

5. Il comma 6 dell'art. 41 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:

«6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, salva l'ipotesi di revoca di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).».

6. Il comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:

«6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).».

7. Dopo il comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. A garanzia dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative.».

8. I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41 e 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono nei tempi e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, estinguere l'esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al comma 1, allocati all'UPB U0130 «Interventi strutturali nel settore dei trasporti» del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate nell'UPB E0147 «Altri introiti» del bilancio di previsione 2012.

Art. 36.


Modifica dell'art. 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve».

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, è sostituita dalla seguente lettera:

«b) larghezza non inferiore a metri 3 per piste di collegamento con pendenza inferiore al dodici per cento. Sono possibili pendenze superiori al dodici per cento unicamente per brevi tratti se idonei interventi integrativi ne garantiscono comunque il livello di sicurezza.».

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio 2012 un contributo straordinario ai soggetti gestori delle aree sciabili di cui all'art. 6 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 per le necessarie opere di adeguamento e messa in sicurezza.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2 fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.



4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0130 «Interventi strutturali nel settore dei trasporti» del bilancio di previsione 2012.

Art. 37.

Interventi per le imprese di montagna. Modifiche della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni».

1. Dopo il comma 2-*nonies* dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente comma:

«2-*decies*. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, legge n. 379.».

2. Dopo il comma 6-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è inserito il seguente comma:

«6-*ter*. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006 legge n. 379.».

3. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità delle operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi di rotazione.

4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0076 «Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo» del bilancio di previsione 2012.

5. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0061 «Interventi d'incentivazione per l'industria» del bilancio di previsione 2012.

Art. 38.

Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 «Riordino delle regole»

1. Il titolo della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 «Riordino delle regole» è così sostituito: «Disciplina delle regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, da ritenersi applicabili alle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.».

4. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, dopo le parole: «a fini turistici, artigianali», sono aggiunte le parole: «, per coltivazione di cave».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le regole e gli altri soggetti di cui all'art. 1 sono considerati imprenditori agricoli professionali a titolo principale.

Considerato l'interesse generale perpetuato nella loro attività, le regole e gli altri soggetti di cui all'art. 1 hanno, altresì, titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli altri enti pubblici.».

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti di cui al comma 2-*bis* dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 così come inserito dal comma 2 del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0005 «Interventi indistinti a favore degli enti locali» del bilancio di previsione 2012.

Art. 39.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006»

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è aggiunta, alla fine, la seguente frase:

«I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti.».

Art. 40.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture» e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 «Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica - VAS» della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Nelle more dell'adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «Legge urbanistica», come modificato dall'art. 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia» convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.».

2. Per la definitiva elaborazione di una normativa regionale organica in materia, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica consulenza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 2.000,00, per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0085 «Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio», del bilancio di previsione 2012.

Art. 41.

Modifica dell'art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

1. L'art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 37 (Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti). — 1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede:

a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;

b) a determinare l'entità del contributo a favore dei comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;

c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

3. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato all'UPB E0166 «Trasferimenti correnti da altri soggetti». Le somme introitate per gli interventi per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella destinazione all'UPB U0107 «Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti» e all'UPB U0108 «Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti».

4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori degli impianti di cui al comma 1 alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.

5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da parte dei gestori, accertato dall'autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell'autorizzazione all'esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.

6. Nelle UPB del bilancio regionale di cui al comma 3, vengono introitati e vincolati all'utilizzo i contributi compensativi di mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai comuni sede di impianto.

7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.

8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall'applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo è destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto.».

2. La Giunta adotta il provvedimento di cui all'art. 37, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 così come modificato dal comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Modifica dell'art. 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007»

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007» dopo le parole: «investimenti di enti pubblici» sono aggiunte le parole: «e di soggetti privati».

Art. 43.


Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all'interno del Sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia.

1. Al fine di sostenere le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 20 maggio 2003 n. legge n. 124, situate all'interno del Sito di interesse nazionale di «Venezia - Porto Marghera» (S.I.N.) e del bacino scolante della laguna di Venezia, così come individuati rispettivamente dal decreto del Ministero dell'Ambiente 23 febbraio 2000 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003, negli adempimenti derivanti dall'applicazione del titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» o di altra successiva fonte che dovesse disciplinare la materia della bonifica di siti inquinati, è istituito il «Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all'interno del S.I.N. di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia», di seguito denominato Fondo, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all'attivazione del Fondo, tra cui un apposito provvedimento che definisce i criteri e le modalità di accesso ed utilizzazione dello stesso, da approvare previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di euro 20.000.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione del Veneto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la deliberazione n. 59 del 31 luglio 2009 e dal Comitato interministeriale di indirizzo e controllo di cui all'art. 4 della legge 20 novembre 1984, n. 798 e ripartiti con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 dell'8 febbraio 2012.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0113 «Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna» del bilancio di previsione 2012.



Art. 44.

Modifica dell'art. 37 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12 «Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3.»

3-ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell'art. 38, comma 1, non si applicano, per l'anno di riferimento i commi 2 e 3.»

2. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 37 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12, così come introdotti dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2011; a tale fine la verifica prevista dal comma 3-bis dell'art. 37 è effettuata dalle strutture regionali competenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione del presente articolo determina una minore spesa a carico del bilancio regionale, quantificata in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 (UPB U0091 «Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica»).

Art. 45.

Modifica dell'art. 39 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12 «Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio»

1. L'art. 39 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12, è così sostituito:

«Art. 39 (Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica). — 1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale.

2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale determinato nella misura della minore contribuzione consortile conseguente all'applicazione del comma 1.

3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l'appartenenza alla fascia di rappresentanza di cui all'art. 8.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0091 «Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica» del bilancio di previsione 2012.

Art. 46.

Sostegno di progetti riconducibili ai programmi operativi

1. La Regione sostiene la candidatura degli enti regionali o comunque partecipati dalla Regione medesima, ai programmi di Cooperazione territoriale europea in qualità di partner o capofila.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la più ampia diffusione delle informazioni relative alle opportunità di finanziamento accessibili da destinare agli interventi di seguito specificati:

a) sostegno agli interventi o ai progetti riconducibili ai programmi operativi (PO) e sottoposti ad approvazione dei relativi organi di gestione o da questi già approvati;

b) realizzazione di interventi integrativi degli interventi e dei progetti di cui alla lettera a);

c) realizzazione di attività informative sulle opportunità di finanziamento.

3. Il sostegno è limitato ai soli progetti di interesse regionale e può consistere anche nel cofinanziamento aggiuntivo di tali progetti. Sono progetti di interesse regionale quelli ai quali concorrano direttamente la Regione, gli enti regionali e i soggetti giuridici partecipati dalla Regione, nonché i progetti proposti da altri soggetti, purché rispondenti ai requisiti e alle finalità stabiliti negli atti normativi o programmatici regionali.

4. Le risorse finalizzate ai progetti di cui al comma 3 possono, inoltre, essere destinate al finanziamento di attività di progettazione di iniziative potenzialmente accessibili a fondi comunitari, che sono inserite in un apposito catalogo di iniziative.

5. La Giunta regionale disciplina le modalità di utilizzo delle risorse e le relative procedure.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0237 «Finanziamento programmi comunitari 2007-2013» del bilancio di previsione 2012.

Art. 47.

Contributo per la collaborazione con il Consiglio d'europa

1. Al fine di promuovere iniziative d'interesse regionale in ambito internazionale ed in particolare nell'area del sud est Europa e del Mediterraneo, anche in continuità con l'esperienza maturata con la «Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione per Venezia)» istituita nel 1990, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare accordi con il Consiglio d'europa attraverso l'ufficio di Venezia, nei campi del dialogo interculturale, dell'educazione, degli scambi fra giovani e della ideazione di itinerari culturali finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico del Veneto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0013 «Diritti umani cooperazione e solidarietà internazionale» del bilancio di previsione 2012.

Art. 48.

Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell'identità veneta all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero, attraverso l'organizzazione del «Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero» di seguito denominato Meeting.

2. Il Meeting si svolge per l'anno 2012 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni.

3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell'associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritti al registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera c) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane Veneto o individuo veneto in possesso dei predetti requisiti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.



5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0170 «Iniziativa per gli emigrati veneti» del bilancio di previsione 2012

Capo IV

NORME FINALI

Art. 49.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 6 aprile 2012

ZAIA

(*Omissis*).

12R0264

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2012, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione del Veneto* n. 28/1 del 10 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 16.350.528.917,74 in termini di competenza e in euro 24.120.163.961,80 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).

2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2012.

3. È autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2012 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale di contabilità.

4. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2012 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012, con i prospetti allegati di cui all'art. 13 della legge regionale di contabilità.

Art. 3.

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2012 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.

Art. 4.

1. L'importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui al relativo Allegato, ammonta a euro 1.627.976.955,94.

Art. 5.

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l'anno 2012 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.657.976.955,94 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'art. 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 30.000.000,00 nell'allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 13 della legge regionale di contabilità;

b) per euro 1.627.976.955,94 nell'allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all'8 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 91.521.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).

Art. 6.

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilità interno", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Con riferimento ai limiti posti dal "Patto di stabilità interno" alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.



Art. 7.

1. Al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario del bilancio regionale, l'assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi di cui all'allegato alla presente legge "Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione", è subordinata alla verifica della sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale.

2. Dalla verifica di cui al comma 1 sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti comunitari inclusa la quota di cofinanziamento nazionale.

Art. 8.

1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative alle istanze ricevute nell'anno 2011, viene assicurata con le risorse previste nell'upb U0189 "Fondo di riserva di cassa" del bilancio di previsione 2012. Tale disponibilità deve essere almeno pari all'ammontare dei crediti certificati.

Art. 9.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).

Art. 10.

1. A norma dell'art. 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2012-2014 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 2012

ZAIA

(*Omissis*).

12R0265

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 5 1 9 *

€ 3,00

